

## REGOLAMENTO del FONDO #MILANO AIUTA

### 1. Nome del Fondo

Viste le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo con diritto di indirizzo denominato:

#### **FONDO #MILANO AIUTA**

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

### 2. Finalità

2.1 Il Fondo è costituito in data 11.03.2020 da e presso la Fondazione con dotazione iniziale di Euro 150.000, non soggetta a capitalizzazione e proveniente da Fondazione Cariplo interamente destinata alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, punto 2.2.

2.2. Il Fondo è finalizzato in particolare al sostegno di attività di monitoraggio, ascolto, assistenza ed intervento domiciliare a favore di persone fragili promosse da organizzazioni pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio di riferimento della Fondazione.

2.3 In un secondo momento quando sarà chiarito il quadro degli interventi a livello governativo e regionale, potranno essere eventualmente sostenute iniziative finalizzate a mitigare gli effetti economici nei confronti di ETS della chiusura forzata delle attività.

2.4 Una volta terminata la fase di emergenza potranno essere sostenuti anche progetti che riattivino iniziative di socialità a base comunitaria e sostengano il rilancio di attività culturali.

2.5 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale a prevenzione e contrasto del contagio da Coronavirus.

2.4 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo Scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

### 3. Donazioni

3.1 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo (le "**Donazioni**"). Le donazioni saranno destinate ad incrementare la

disponibilità corrente del Fondo, saranno pertanto interamente e immediatamente disponibili a sostegno di progetti secondo le finalità di cui all'art 2.1.

3.2. È prevista la possibilità di creare all'interno del Fondo, sezioni dedicate a iniziative specifiche precisate in relativi avvisi pubblici; in tale eventualità i donatori avranno la facoltà di destinare le proprie donazioni alle sezioni dedicate, specificando la causale dell'iniziativa o se, attiva, sulla piattaforma "For Funding" nella sezione destinata al Fondo.

3.2 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.

3.3 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

#### **4. Distribuzione**

4.1 L'assegnazione dei relativi importi sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità Milano o dal Comitato Esecutivo della stessa a ciò delegato, in coerenza con le finalità del Fondo, sentito il coordinamento avviato da Comune di Milano, Città Metropolitana, Protezione Civile e ATS Milano.

4.2. La Fondazione di Comunità Milano avrà il compito di decidere le modalità di selezione dei progetti da sostenere, nonché di promuovere bandi; l'erogazione delle risorse potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili del Fondo. La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa.

La Fondazione renderà periodicamente noti l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

#### **5. Costi del Fondo**

5.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo.

#### **6. Durata**

6.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentiti Comune di Milano, Città Metropolitana, Protezione Civile e ATS Milano dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

6.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione.

## 7. Statuizioni amministrative

7.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Comitato.

7.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

7.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì 11 marzo 2020

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**

Giovanni Azzone